

# **FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**

**00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI 14**

---

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 15/D** (Decisioni della Commissione Tesseramenti)

La Commissione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 06 febbraio 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Avv. Guido Valori, Presidente; Dott. Massimo Procaccini, Avv. Fabio Sarandrea, Vice Presidenti; Avv. Gabriele Amodio, Avv. Stanislao Chimenti, Dott. Tomassino Gramiccia, Componenti; Sig. Marco Cenciarelli, Segretario.

- 1) RECLAMO N. 006 DELLA SOCIETÀ ASD LIBERTAS MOLFETTA AVVERSO LO SVINCOLO EX ART. 108 N.O.I.F. DEL CALCIATORE FAVIA DANILO (08.02.1994 MATR. F.I.G.C. 4398158) (C.R. PUGLIA).**
- 2) RECLAMO N. 012 DELLA SOCIETÀ ASD LIBERTAS MOLFETTA AVVERSO LO SVINCOLO EX ART. 108 N.O.I.F. DEL CALCIATORE MARTINELLI GIACINTO (06.02.1995 MATR. F.I.G.C. 4481829) (C.R. PUGLIA).**
- 3) RECLAMO N. 016 DELLA SOCIETÀ ASD LIBERTAS MOLFETTA AVVERSO LO SVINCOLO EX ART. 108 N.O.I.F. DEL CALCIATORE AVANTAGGIATI JACOPO (15.09.1995 MATR. F.I.G.C. 4822960) (C.R. PUGLIA).**

La Commissione Tesseramenti, ritenuto preliminarmente opportuno riunire i predetti procedimenti, dichiara inammissibile il reclamo dell'ASD Libertas Molfetta avverso lo svincolo del calciatore Avantaggiati Jacopo.

Rigetta i reclami della predetta società nei confronti dei calciatori Favia Danilo e Martinelli Giacinto.

Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, trasmette gli atti alla Procura Federale in sede per gli eventuali deferimenti.

Ordina incamerarsi le tasse reclamo.

- 4) RICHIESTA DI GIUDIZIO N.054 DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE DEL C.R. SICILIA IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEI CALCIATORI GODINO LORENZO, GALLIPOLI MARIO, CORDOVA FRANCESCO, RICCA CARMELO, MARLETTA FABIO GIUSEPPE, COSTA DANIELE, NICOLOSI SALVATORE, COCUZZA GIUSEPPE, CATALANO ORAZIO, TUTTI TESSERATI PER LA SOCIETÀ ASD FOOTBALL CLUB ACIREALE, - CARBONARO GIUSEPPE, TESSERATO PER LA SOCIETÀ SPORT CLUB SIRACUSA.**

La Commissione Tesseramenti esprimendosi sulla richiesta di giudizio dichiara:

- invalidi dalla data del deposito i tesseramenti dei calciatori Godino Lorenzo (11.01.1992 matr. FIGC 3849071), Gallipoli Mario (26.11.1996 matr. FIGC 5098060), Cordova Francesco (02.07.1984 matr. FIGC 3826206), Ricca Carmelo (15.12.1979 matr. FIGC 4671571), Marletta Fabio Giuseppe (06.01.1989 matr. FIGC 4713344), Costa Daniele (27.09.1983 matr. FIGC 3568848), Cocuzza Giuseppe (09.02.1984 matr. FIGC 3441847) in favore della società ASD Football Club Acireale;
- invalido dalla data del deposito il tesseramento del calciatore Nicolosi Salvatore (16.03.1989 matr. FIGC 3948280), in favore della società ASD Football Club Acireale;
- invalido dalla data del deposito il tesseramento del calciatore Catalano Orazio (07.07.1995 matr. FIGC 4890076) in favore della società ASD Real Aci e, conseguentemente invalido, il successivo tesseramento del medesimo calciatore in favore della società ASD Football Club Acireale;
- valido il tesseramento del calciatore Carbonaro Giuseppe (18.10.1977 matr. FIGC 2988879) in favore della società ASD Sport Club Siracusa.

Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, trasmette gli atti alla Procura Federale in sede per gli eventuali deferimenti.

**5) RICHIESTA DI GIUDIZIO N.061 DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE DEL C.R. SICILIA IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEI CALCIATORI MUSUMECI GIUSEPPE, CANTARELLA SALVATORE TESSERATI PER LA SOCIETA' ASD FOOTBALL CLUB ACIREALE.**

La Commissione Tesseramenti esprimendosi sulla richiesta di giudizio dichiara:

- Invalido dalla data del deposito il tesseramento del calciatore Musumeci Giuseppe (16.03.1996 matr. FIGC 5102455) in favore della società ASD Football Club Acireale e, conseguentemente invalido, il successivo tesseramento (trasferimento Temporaneo) del medesimo calciatore in favore della società ASD Misterbianco;
- Invalido dalla data del deposito il tesseramento del calciatore Cantarella Salvatore (31.07.1996 matr. FIGC 6552113) in favore della società ASD Football Club Acireale.

Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, trasmette gli atti alla Procura Federale in sede per gli eventuali deferimenti.

**6) RICHIESTA DI GIUDIZIO N.061 DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE DEL C.R. SICILIA IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEI CALCIATORI CONIGLIO MATTIA GIUSEPPE, MIRABELLA ANGELO TESSERATI PER LA SOCIETA' ASD SICULA LEONZIO).**

La Commissione Tesseramenti esprimendosi sulla richiesta di giudizio dichiara:

- invalido dalla data del deposito il tesseramento del calciatore Coniglio Mattia Giuseppe (23.01.1994 matr. FIGC 5083563) in favore della società ASD Sicula Leonzio;
- invalido dalla data del deposito il tesseramento del calciatore Mirabella Angelo (21.05.1992 matr. FIGC 3988134) in favore della società ASD Sicula Leonzio.

Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, trasmette gli atti alla Procura Federale in sede per gli eventuali deferimenti.

**7) RECLAMO N. 051 DEL CALCIATORE CRESCENTI DAMIANO TENDENTE AD OTTENERE LO SVINCOLO EX ART. 107 NOIF DALLA SOCIETA' ASD CASTEGNATO 1963.**

La Commissione Tesseramenti respinge il reclamo.  
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

**8) RECLAMO N. 050 DEI SIGG.RI CATALDO ANTONIO - CARBONE GIULIA TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE CATALDO GIONNY (02.05.1995 MATR. FIGC 5376921) DALLA SOCIETÀ ASD GELBISON VALLO DELLA LUCANIA.**

La Commissione Tesseramenti respinge il reclamo.  
Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, trasmette gli atti alla Procura Federale in sede per gli eventuali deferimenti.  
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

**IL PRESIDENTE**  
Guido Valori

Publicato in Roma 07 febbraio 2014

**IL SEGRETARIO**  
Antonio Di Sebastiano

**IL PRESIDENTE FEDERALE**  
Giancarlo Abete